

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1957**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI****INDICE**

	PAG
Sull'ordine dei lavori:	
BUFARDECI	1015
GITTI	1015
PRESIDENTE	1015
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128)	
DI VITTORIO e altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709) . .	1015
PRESIDENTE	1015, 1016, 1017, 1018, 1020
SCARPA	1016, 1017, 1018, 1019
BUTTÉ, <i>Relatore</i>	1016, 1017, 1018
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . .	1017, 1020
MAGLIETTA	1017, 1018
BETTOLI	1017
RAPELLI	1017, 1019
LIZZADRI	1018, 1019
PENAZZATO	1018, 1019
NOCE TERESA	1018
PASTORE	1019
ZACCAGNINI	1019
CALVI	1019

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 30 gennaio 1957.

(*E approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

BUFARDECI. Vorrei pregare l'onorevole Presidente affinché esamini la opportunità di porre all'ordine del giorno, di una delle prossime sedute, la proposta di legge Di Vittorio, n. 2232, e la proposta di legge Pastore, n. 1908, entrambe assegnate da tempo alla nostra Commissione in sede legislativa. Ricordo che la proposta di legge Di Vittorio è stata trasmessa con carattere di urgenza.

Inoltre, vorrei pregare l'onorevole Presidente di inserire all'ordine del giorno, della prossima seduta della Commissione in sede referente, la proposta di legge n. 930 riguardante l'assegno vitalizio ai vecchi.

GITTI. Mi associo alle richieste formulate dall'onorevole Bufardecì, specialmente per la proposta di legge n. 930.

PRESIDENTE. Non è stato ancora possibile inserire all'ordine del giorno delle nostre sedute le proposte di legge nn. 2233, 1908 e 930 perché la Commissione finanze e tesoro non ha fatto pervenire il richiesto parere sulle medesime. Sarà mia premura sollecitare detto parere e provvedere per l'ulteriore corso di esame.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); e dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Mo-

relli: « Tutela del lavoro a domicilio »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente furono approvati i primi due articoli e fu iniziato l'esame dell'articolo 3 nel testo proposto dal relatore ed approvato dal Comitato ristretto, cui era stato demandato il compito di esaminare congiuntamente le due proposte di legge.

Il relatore, per detto articolo 3, propone una nuova formulazione intesa a soddisfare le varie esigenze manifestatesi nel corso della discussione della precedente seduta:

Do lettura della nuova formulazione:

ART. 3.

« Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è istituita una Commissione per l'esame delle richieste di iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre gli opportuni provvedimenti da adottarsi dall'Ispettorato del lavoro.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni sindacali per i lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle necessità di funzionamento della Commissione.

Essi saranno nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali interessate.

I rappresentanti delle dette associazioni sindacali non potranno essere in numero inferiore a tre per ciascuna parte e in caso di mancato accordo sul maggior numero di componenti, le determinazioni relative saranno adottate dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di concerto con il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

Le richieste di iscrizione dell'imprenditore nel registro di cui all'articolo 2 potranno essere respinte quando:

1°) il richiedente non dia sufficiente garanzia per l'osservanza delle disposizioni legi-

slative e contrattuali relative al lavoro a domicilio;

2°) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia socialmente ingiustificata oppure risulti nociva o comunque antigienica,

3°) i lavoratori non siano tutelati da un contratto collettivo di lavoro salariale nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo ».

SCARPA. Vorrei far presente che, come tutti certamente ricordano, in occasione della discussione sulla proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, ci fu assicurato che detta Commissione avrebbe operato uno stralcio del suo lavoro per facilitare l'elaborazione delle leggi relative alla tutela del lavoro a domicilio, agli appalti e subappalti ed ai contratti a termine. Orbene, la discussione sul lavoro a domicilio è arrivata già in fase avanzata, ma l'ausilio promesso, certamente molto utile ed importante, non è pervenuto. Ritengo quindi che sarebbe quanto mai opportuno chiedere al presidente della speciale Commissione, onorevole Rubinacci, di accelerare le conclusioni della inchiesta almeno per quanto concerne la materia che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Scarpa di aver già provveduto in proposito. Purtroppo, ci vorrà ancora del tempo, per cui ritengo che, probabilmente, non potremo avvalerci delle conclusioni della Commissione di inchiesta per quanto riguarda il provvedimento relativo al lavoro a domicilio.

BUTTE, *Relatore*. In qualità di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta, posso dare notizia che la elaborazione della relazione, almeno per quanto riguarda il lavoro a domicilio, volge ormai al termine.

Circa la nuova formulazione dell'articolo 3 da me proposta, debbo dire che essa è suggerita da quanto è stato detto nella precedente seduta, soprattutto in merito ai poteri che l'emendamento Rapelli intendeva conferire alla commissione, per il controllo delle liste dei lavoratori iscritti nel registro dei lavoratori a domicilio. Le osservazioni fatte, ed in modo particolare quelle del Governo, mi hanno indotto a proporre di non includere, tra i poteri della commissione provinciale, anche quello del controllo delle liste dei lavoratori.

È vero che, come ha anche prospettato l'onorevole Rapelli, ci possono essere dei la-

voratori, i quali, pur essendo regolarmente occupati, potrebbero riuscire a farsi iscrivere nelle liste dei lavoratori a domicilio — e la cosa è senz'altro degna di un più attento esame delle condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco di detti lavoratori — ma a questo aspetto del problema si provvederà in sede di esame dell'articolo 6.

L'emendamento Rapelli tendeva, inoltre, a concedere alle commissioni provinciali il potere di indagare e di fare indagare sulle condizioni in cui il lavoro a domicilio si svolge. È stato, però, fatto osservare che non si possono scavalcare i poteri degli Ispettorati del lavoro e che, d'altra parte, una indagine nel senso predetto sarebbe veramente molto impegnativa. Ho ritenuto, quindi, opportuno sdoppiare il primo comma onde dare all'articolo una impostazione più chiara rispetto alla precedente formulazione.

PRESIDENTE. Al nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal relatore, di cui ho dato dianzi lettura, sono stati presentati diversi emendamenti; allo scopo di procedere più speditamente, porrò quindi in votazione l'articolo stesso per divisione.

L'onorevole Penazzato propone di sostituire nel primo comma le parole: « l'esame delle richieste di iscrizione sul », con le parole: « l'iscrizione nel ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento introdotto.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

L'onorevole Zaccagnini ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « studiare le », con le parole: « indagare sulle ».

BUTTÈ, *Relatore*. Per quanto dichiarato nella precedente seduta mi dichiaro contrario all'emendamento Zaccagnini.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo mi dichiaro contrario all'emendamento Zaccagnini, non potendosi attribuire alla commissione poteri di istituto propri dell'Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zaccagnini.

(Non è approvato).

L'onorevole Rapelli propone di inserire prima della parola: « studiare », le parole: « accertare e ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(È approvato).

L'onorevole Zaccagnini propone di sostituire, sempre nel secondo comma, le parole: « e proporre gli opportuni provvedimenti da adottarsi dall'Ispettorato del lavoro », con le parole: « e di proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competenti gli opportuni provvedimenti ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con gli emendamenti introdotti.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo, quarto e quinto comma relativi alla composizione della commissione.

SCARPA. Non vedo la necessità di includere nella commissione i rappresentanti di tutti i datori di lavoro. Trattandosi di una commissione che deve controllare un particolare rapporto di lavoro, il lavoro a domicilio, ritengo che debbano esservi rappresentati soltanto i tradizionali committenti di lavoro a domicilio.

MAGLIETTA. Concordo con le osservazioni del collega Scarpa e mi riservo di presentare un emendamento in tal senso.

BETTOLI. Riterrei opportuno specificare che debbono essere rappresentati tutti i datori di lavoro, e dell'industria, e del commercio e dei committenti lavoro a domicilio.

RAPELLI. Mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo proposto dal relatore. Come abbiamo più volte detto, dobbiamo tendere a far scomparire il pseudo lavoro a domicilio e questa nostra intenzione sarà facilitata dal fatto che nella commissione potranno essere rappresentati tutti i datori di lavoro e, quindi, anche coloro che per serietà e capacità sono contrari allo smembramento delle aziende che, per i noti motivi, da tutte le parti illustrati, torna a danno delle aziende attrezzate e di provata serietà.

BUTTÈ, *Relatore*. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Rapelli. Vorrei aggiungere che i committenti di lavoro a domicilio per poter essere rappresentati in seno alla commissione dovranno iscriversi nell'apposito registro e ciò faciliterà quel controllo che tutti vogliamo stabilire.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le ragioni validamente esposte dall'onorevole Ra-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1957

pellì e dal relatore, il Governo si dichiara contrario alla proposta dell'onorevole Scarpa.

SCARPA. Udite le dichiarazioni dei colleghi e del relatore, non insisto nella mia proposta.

LIZZADRI. Riterrei opportuno che fosse stabilito il numero minimo e massimo dei rappresentanti delle varie categorie in seno alla commissione.

PRESIDENTE. Propongo di sostituire il paragrafo *b)* del terzo comma con il seguente: « da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali stesse ».

BUTTE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del terzo comma sino al paragrafo *a)* incluso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

L'onorevole Penazzato ha proposto il seguente comma aggiuntivo: « Le rappresentanze delle associazioni sindacali comprenderanno anche le rappresentanze di lavoratori a domicilio e di datori di lavoro a domicilio ».

PENAZZATO. Stante le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e la modifica apportata al paragrafo *b)* del terzo comma non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Penazzato non insiste nell'emendamento e dato che il paragrafo *b)*, approvato nella nuova formulazione da me proposta, assorbe i comma quarto e quinto, do lettura del nuovo testo del terzo comma:

« Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composta.

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da 3 a 7 rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al sesto comma, che con l'assorbimento dei due precedenti prende il numero quattro, non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al settimo comma che diventa il quinto:

« Le richieste di iscrizione dell'imprenditore nel registro di cui all'articolo 2 potranno essere respinte quando.

1°) il richiedente non dia sufficiente garanzia per l'osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio,

2°) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia socialmente ingiustificata oppure risulti nociva o comunque antigienica;

3°) i lavoratori non siano tutelati da un contratto collettivo di lavoro salariale nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo ».

NOCE TERESA. Mi pare che il punto debole in questo comma sia l'espressione: « appaia socialmente ingiustificata ». Bisognerebbe precisare meglio, specificando che la richiesta deve essere respinta quando il lavoro a domicilio fa parte di un ciclo produttivo aziendale.

MAGLIETTA. Proporrei di modificare in questo senso: « non può essere iscritto e deve essere cancellato l'imprenditore che non osserva il contratto di lavoro e le leggi sindacali ». Altrimenti, come si fa ad accertare, nel momento stesso in cui il richiedente presenta la domanda, che egli non dà « sufficienti garanzie »?

PRESIDENTE. L'onorevole Scarpa ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le richieste saranno respinte quando trattasi di lavorazioni che possono essere comprese in un ciclo produttivo aziendale e che pertanto sono di pertinenza dei lavoratori dipendenti dalle aziende stesse. Tale disposizione è valida anche se:

a) le macchine e le attrezzature necessarie siano state trasportate fuori della azienda;

b) le macchine e le attrezzature rimangono nell'azienda e ne venga pagato l'affitto all'imprenditore ».

SCARPA. I colleghi ricorderanno che in sede di discussione dell'articolo 1 accettammo il testo del secondo comma proposto dal relatore, riservandoci di precisare la questione in sede di esame dell'articolo 3. L'emendamento ha questo scopo: stabilire che le domande saranno respinte quando ci si trovi in presenza del tentativo da parte di un datore di lavoro di fare eseguire a domicilio una lavorazione che precedentemente veniva effettuata nell'interno dell'azienda. Quando la Commissione si troverà in presenza di richieste del genere dovrà senz'altro respingerle, perché si tratta di un ciclo produttivo aziendale, che assolutamente non deve essere trasformato in lavoro a domicilio.

RAPELLI. Avevo già trattato il problema proponendo una formula sostanzialmente più rigida e formalmente più semplice: « quando trattasi di lavoro che in precedenza non veniva fatto a domicilio ». Il principio costante cui deve ispirarsi la commissione è quello di impedire l'allargamento del lavoro a domicilio. Per non complicare il problema basterebbe per ora che la commissione procedesse a localizzare il fenomeno del lavoro a domicilio impedendone lo sviluppo; in un secondo momento agirebbe per farlo diminuire gradualmente.

PASTORE. Bisognerebbe porre il problema in termini diversi. L'atto di iscrizione comprende l'obbligo della stretta osservanza delle disposizioni contrattuali e previdenziali relative al lavoro a domicilio. E quando viene accettata la domanda, implicitamente il richiedente assume questi obblighi. Dovete convenire che la espressione « il richiedente che non dia sufficiente garanzia » non è molto precisa. Dove potete trovare l'unità di misura per questa garanzia che si chiede? Anche l'altra espressione « socialmente ingiustificata » è molto generica; si potrebbe meglio specificare con le parole: « tecnicamente ingiustificata ».

Dobbiamo tenere presente che facciamo una legge per un settore che per suo costume sfugge agli obblighi della legge, per cui si rende necessaria una formulazione la più precisa possibile per evitare le evasioni.

ZACCAGNINI. Ho l'impressione che queste norme siano troppo generiche; esse devono servire per investire la commissione del potere di decidere se accettare o respingere le richieste di iscrizione nel registro dei committenti. È una cosa molto importante e implica un potere discrezionale che può variare da provincia a provincia: una impresa può essere iscritta a Napoli e non iscritta a

Torino. Proporrei, pertanto, di conferire al comitato ristretto l'incarico di studiare una formulazione che renda meno arbitrario il lavoro della commissione.

PENAZZATO. Se noi istituiamo la commissione dobbiamo avere un po' di fiducia nel suo funzionamento. Trattandosi di un fenomeno necessariamente fluido, penso che bisognerebbe lasciare alla commissione una certa discrezionalità in tutto ciò che noi non possiamo dettagliatamente stabilire.

Non credo che si possa accettare la proposta di includere la dizione. « sarà cancellato l'imprenditore che non osserva i contratti di lavoro », perché possiamo trovarci di fronte ad un committente che comincia in quel dato momento la sua attività. Così come non possiamo accontentarci di quel « si impegna » a rispettare le leggi previdenziali: la legge deve essere osservata obbligatoriamente da tutti i cittadini ed è assurdo chiedere a chicchessia un preventivo impegno alla sua osservanza.

Tutto considerato mi pare che l'espressione: « dia sufficiente garanzia », salvo una formulazione più precisa, è quanto di meglio si possa avere.

L'emendamento dell'onorevole Scarpa potrebbe essere incluso nell'articolo 2, perché stabilisce chiaramente che si tratta di una lavorazione compresa nel ciclo aziendale; in ogni modo preferirei, per esprimere quel concetto, la formulazione suggerita dall'onorevole Rapelli.

LIZZADRI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Zaccagnini. Noi ci troviamo di fronte all'emendamento dell'onorevole Scarpa, alla proposta dell'onorevole Rapelli e alle osservazioni fatte dall'onorevole Pastore sulle quali, in linea di massima, concordo.

SCARPA. Una raccomandazione che desidero rivolgere al comitato ristretto riguarda il termine « antigienica » che a me sembra opportuno mantenere, dato che sono numerosissimi i lavoratori a domicilio che svolgono la loro attività in gravi condizioni igieniche.

Sempre come raccomandazione, vorrei che fosse tenuto presente che il contenuto dell'emendamento da me presentato è di capitale importanza per noi: dobbiamo impedire che venga accettato come lavoro a domicilio quello che invece è di pertinenza dei lavoratori delle aziende. Bisogna trovare una formula netta e categorica su questa questione.

CALVI. Sono del parere dell'onorevole Rapelli: il lavoro a domicilio per l'80 per cento fa parte in un senso lato di un ciclo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1957

produttivo e, se noi accettassimo l'emendamento Scarpa, danneggeremmo numerosi lavoratori che da tempo svolgono lavori a domicilio di carattere tradizionale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento dell'onorevole Scarpa non mi pare che possa essere accettato, soprattutto per le osservazioni fatte dall'onorevole Calvi: dire che saranno respinte le domande quando trattasi di lavorazioni che si inseriscono nel ciclo produttivo è troppo generico e può essere fonte di pericolosi equivoci.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il comitato ristretto provvederà ad una nuova formula-

zione dell'ultimo comma dell'articolo 3, sulla base degli elementi emersi nel corso della odierna discussione.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI